

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 1745.

Atto di indirizzo sul periodo di validità delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente

- VISTO il R.D. 3267 del 30/12/1923 concernente disposizioni per la salvaguardia dei suoli al fine di evitare la denudazione, la perdita di stabilità o la turbativa del regime delle acque (vincolo idrogeologico)
- VISTO in particolare l'articolo 7 del suddetto R.D. che prevede che i movimenti di terra, lo spietramento, il taglio della copertura vegetale, il dissodamento di terreni saldi in zone ove sono possibili i danni prima indicati, individuati con appositi provvedimenti, siano soggetti ad autorizzazione della autorità preposta alla tutela del vincolo;
- VISTA la legge regionale n°14 del 6 agosto 1999 che ha ripartito l'esercizio delle competenze in materia di vincolo idrogeologico delegando parte delle competenze regionali a province e comuni;
- CONSIDERATO che il suddetto R.D. nulla prescrive sui tempi della validità della autorizzazione rilasciata a soggetti che intendono compiere azioni nei terreni sottoposti a vincolo
- CONSIDERATO che, per prassi amministrativa, il periodo di validità dell'autorizzazione nel quale il soggetto autorizzato può compiere l'azione autorizzata è fissato in tre anni, decorso il quale il richiedente deve rinnovare l'autorizzazione.
- CONSIDERATO che l'esecuzione delle opere autorizzate ai fini del vincolo idrogeologico è quasi sempre subordinata al conseguimento di altre autorizzazioni, per cui è frequente il caso in cui entro il periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata ai fini del vincolo idrogeologico i lavori non vengono completati, per cui è necessario procedere al rinnovo dell'autorizzazione ai soli fini amministrativi, essendo invariato il contenuto tecnico dell'azione autorizzata.
- CONSIDERATO in particolare che le attività minerarie o le attività di cava di materiali inerti sono soggette a specifica autorizzazione secondo progetti assentiti che possono prevedere attività pluriennali e le realizzazioni di edifici sono soggetti a concessione edilizia.
- RITENUTO che l'autorizzazione rilasciata ai fini del vincolo idrogeologico acconsente attività di trasformazione del territorio secondo un progetto, presentato dall'istante e approvato dall'autorità precedente, concepito in modo tale da non produrre danni di tipo idrogeologico a prescindere dal tempo di esecuzione purché l'esecuzione stessa e la sistemazione finale siano eseguite secondo il progetto assentito e le eventuali prescrizioni impartite
- RITENUTO pertanto che la validità dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico debba essere connessa con l'esecuzione del progetto assentito;
- RITENUTO tuttavia che non possa essere rilasciata una autorizzazione senza vincolo di validità e che debba essere fissato un tempo di vigenza entro il quale il richiedente è tenuto ad iniziare le azioni autorizzate, nel qual caso la vigenza dell'autorizzazione deve essere protratta sino al compimento del progetto assentito;
- RITENUTO che tale periodo di validità debba essere congruo con il tempo necessario a perseguire tutte le altre autorizzazioni, concessioni o licenze necessarie per realizzare legittimamente il progetto assentito;
- RITENUTO che tale periodo possa essere individuato in tre anni;
- RITENUTO pertanto che le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico debbano essere rilasciate secondo i criteri sin qui indicati e che pertanto le autorizzazioni di che trattasi devono contenere chiaramente i termini di vigenza dell'autorizzazione stessa

RITENUTO che le autorizzazioni relative, al vincolo idrogeologico, già rilasciate alla data della presente deliberazione, nel caso in cui i lavori siano iniziati entro il periodo di vigenza stabilito nelle stesse, debbano ritenersi valide sino alla conclusione dei lavori anche se nello specifico atto autorizzativo è stabilito diversamente;

All'unanimità

DELIBERA

Di impartire alle strutture preposte all'amministrazione del vincolo idrogeologico le seguenti direttive:

- 1) Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico hanno validità triennale ai fini dell'inizio dei lavori;
- 2) Nel periodo di cui al precedente punto 1), il titolare dell'autorizzazione deve iniziare i lavori assentiti. Una volta iniziati i lavori l'autorizzazione mantiene validità sino al compimento degli stessi secondo i progetti assentiti.
- 3) In caso di mancato inizio dei lavori nel periodo di cui al precedente punto 1), l'autorizzazione perde di efficacia e il richiedente, qualora intenda eseguire gli stessi successivamente a tale periodo, deve richiedere nuova autorizzazione.
- 4) Nell'atto di autorizzazione deve essere riportato l'obbligo del soggetto autorizzato della comunicazione all'autorità autorizzante dell'inizio e della fine dei lavori;
- 5) Le autorizzazioni relative, al vincolo idrogeologico, già rilasciate alla data della presente deliberazione, nel caso in cui i lavori siano iniziati entro il periodo di vigenza stabilito nelle stesse, sono valide sino alla conclusione dei lavori anche se nello specifico atto autorizzativo è diversamente stabilito.